

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1844

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2002

—————

Delega al Governo per la promozione dell’innovazione
tecnologica delle imprese e degli scambi sud-sud

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Uno dei problemi più rilevanti della nostra struttura industriale deriva dalla difficoltà del rapporto tra ricerca scientifica e ricerca applicata. Nei Paesi più avanzati è ormai universalmente riconosciuto che il progresso economico sarà sempre di più legato al progresso delle conoscenze, come principale generatore di crescita, impiego e coesione sociale. Il potenziale di crescita economica dipende direttamente, attraverso un aumento della capacità produttiva, dagli investimenti nel rinnovamento delle conoscenze: se una attività non si mantiene competitiva, la sua crescita è impossibile.

A tale scopo sono necessari buon senso, trasparenza e partecipazione di tutti i diversi attori in una condivisione consapevole, rispettosa delle relative responsabilità dello Stato e delle regioni, del mondo accademico, degli enti di ricerca, del mondo imprenditoriale, superando una mera contrapposizione di interessi settoriali.

Questo disegno di legge parte dunque dal presupposto che è necessario costruire al più presto un solido ponte tra la ricerca da una parte e l'economia e l'industria dall'altra.

Di questa esigenza è peraltro segno la voglia di ricerca, soprattutto tra le piccole e medie imprese che, mai come in quest'ultimo periodo, richiedono un sostegno concreto alla ricerca industriale. Questo a maggior ragione nel mezzogiorno, che ha mostrato nel tempo la determinazione ma anche la difficoltà nel mettere in relazione ricerca ed impresa, sino a far crescere un vero e proprio «tessuto» che può realizzare concretamente solidità, durata, competitività di sistema. Garantire questo passaggio tra vitalità dei singoli e solidità delle relazioni è un compito che tocca oggi alle imprese di tutto il Paese, ma particolarmente a quelle del Sud, dove il territorio è risultato meno coe-

rentemente interessato alla diffusione omogenea del fenomeno dei distretti industriali; ma tocca anche ai soggetti formativi che, dopo l'esperienza puramente espansiva debbono affrontare oggi il periodo del mercato, della selezione delle alleanze con imprese serie e capaci. Ritrovando, ove possibile, i fili di una possibile ricomposizione di strategie, di esperienze, di risorse, di proposte che oggi qua e la pur sono presenti, ma non hanno una sede e una volontà unificatrice appropriata.

Il disegno di legge prevede che in aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese della legge 448 del 1998, siano stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al rifinanziamento del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, con la finalità del rifinanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Si incrementano inoltre le misure ed i limiti del credito d'imposta relativo all'assunzione di ricercatori presso le aziende ed il volume di risorse agevolate, connesse a contratti con università ed enti di ricerca previsti dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Infine si prevede che sia escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003.

Nell'articolo 2 del disegno di legge si prevede una delega al Governo diretta a realizzare un sistema integrato per il trasferimento delle tecnologie nel settore dei servizi pubblici, mediante la costituzione di un Fondo destinato al finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali dalle aree sviluppate alle aree a ritardo di sviluppo. Si prevede una copertura agevolata fino al 70 per cento del costo dell'investimento (comprensivo del rimborso del costo degli studi di fattibilità, della progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva dell'intervento) e la graduazione dell'intensità agevolativa in relazione alle diverse aree di intervento, privilegiando gli scambi di innovazione da un'area del mezzogiorno a più elevato tasso di sviluppo ad un'altra area meridionale con gravi carenze nei servizi pubblici e nell'organizzazione del sistema urbano. Potranno presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, enti locali (anche costituiti in consorzi), enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici, società di trasformazione urbana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Misure per l'innovazione
tecnologica alle imprese)*

1. Per il rifinanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, all'articolo 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e all'articolo 9 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003 2004 e 2005 destinati al rifinanziamento del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

2. Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono incrementati, a far data dal 1° gennaio 2003, nella misura del 30 per cento. La percentuale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata, a far data dal 1° gennaio 2003, al 75 per cento.

3. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003. I criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive.

Art. 2.

(Trasferimento delle tecnologie nel settore dei servizi pubblici del mezzogiorno)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare un sistema integrato per il trasferimento delle tecnologie nel settore dei servizi pubblici, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un Fondo destinato al finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali dalle aree sviluppate alle aree a ritardo di sviluppo;

b) prevedere una copertura agevolata fino al 70 per cento del costo dell'investimento (comprensivo del rimborso del costo degli studi di fattibilità, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento, delle relative indagini geognostiche e della direzione lavori);

c) graduare l'intensità agevolativa in relazione alle diverse aree di intervento, privilegiando gli scambi di innovazione da un'area del mezzogiorno a più elevato tasso di sviluppo ad un'altra area meridionale con gravi carenze nei servizi pubblici e nell'organizzazione del sistema urbano;

d) prevedere la possibilità di presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, per enti locali anche costituiti in consorzi, enti territoriali, imprese di gestione dei servizi pubblici, società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

3. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

